



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Principi generali

- 1.1 Le seguenti condizioni d'acquisto si applicano a tutti gli ordini emessi e ai contratti conclusi da Matrix, qui di seguito anche definiti "ordini", aventi ad oggetto l'acquisto di merci, servizi o l'affidamento di produzioni in conto lavoro, e compresi nelle seguenti tipologie di acquisto:
 - ordini di tipo "A" acquisto di prodotti;
 - ordini di tipo "B" per articoli non codificati e fornitura di servizi;
 - ordini di tipo "C" con materiale fornito da Matrix in conto lavorazione.
- 1.2 Le condizioni di acquisto si applicheranno a tutte le forniture di prodotti o servizi ordinate ai fornitori fino ad una nuova edizione delle stesse.
- 1.3 Le condizioni di vendita eventualmente inviate a Matrix dai fornitori non saranno accettate né ritenute vincolanti se non espressamente sottoscritte dalla stessa.

2. Accettazione degli ordini e loro modifiche.

- 2.1 Il rapporto contrattuale conseguente all'accettazione degli ordini di acquisto è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nei medesimi.
- 2.2 Gli ordini e le richieste di consegna e/o fornitura vengono inviati da Matrix per scritto, mediante trasmissione elettronica o fax. Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e la restituzione, da parte del fornitore, dell'ordine ricevuto da Matrix nonché delle presenti condizioni. Il contratto si intenderà parimenti concluso e regolato dalle presenti condizioni qualora il fornitore dia inizio all'esecuzione dell'ordine. Il rifiuto dell'ordine dovrà essere espresso in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento via elettronica o fax. Matrix si riserva la facoltà di revocare gli ordini fino alla scadenza del termine anzidetto nonché la facoltà di accettare, a sua discrezione, eventuali conferme d'ordine tardive.
- 2.3 Il fornitore potrà richiedere per iscritto eventuali precisazioni dei dettagli degli ordini, richieste di consegna o di fornitura, o modifiche o aggiunte agli stessi esclusivamente dietro adeguata motivazione ed entro il termine sopra fissato. La richiesta di precisazioni non potrà essere intesa come nuova proposta contrattuale né comporterà alcuna modifica delle presenti condizioni.
- 2.4 Matrix si riserva la facoltà di comunicare eventuali modifiche al contenuto degli ordini entro dieci giorni dalla conclusione del contratto. Le modifiche si intenderanno accettate dal fornitore secondo le modalità di cui ai commi che precedono. In caso di espresso rifiuto delle modifiche da parte del fornitore si intenderà produttivo di effetti solamente l'ordine iniziale.

3. Prezzi.

I prezzi indicati nell'ordine inviato da Matrix sono fissi ed invariabili. Eventuali variazioni di prezzo dovute ad aumenti di costo o a modifiche costruttive avranno effetto solo se preventivamente comunicate dal fornitore ed accettate per iscritto da Matrix.

4. Modalità e condizioni di pagamento.

- 4.1 Le fatture dovranno citare il numero, il riferimento e la data dell'ordine, i dettagli tecnici della merce già indicati nell'ordine e l'indicazione dei documenti di consegna.
- 4.2 I pagamenti verranno eseguiti nei termini e secondo le modalità indicati nell'ordine. I termini decorrono dalla fine del mese nel quale è avvenuta la fatturazione. Matrix si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere il pagamento della merce difettosa o non conforme fino a quando il fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle richieste sostitutive od alternative indicate da Matrix.
- 4.3 Il fornitore non potrà comunque rifiutare l'adempimento delle proprie obbligazioni, risolvere il presente contratto o sollevare alcuna altra eccezione qualora il ritardo di Matrix nei pagamenti sia inferiore a



trenta giorni dalla scadenza.

5. Consegna della merce e termini.

5.1 Le date di consegna specificate nell'ordine o altrimenti concordate per iscritto sono vincolanti e devono essere rigorosamente rispettate.

Eventuali deroghe alle date di consegna potranno essere ammesse solo a condizione che il fornitore abbia comunicato per scritto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, i motivi del possibile ritardo nelle consegne. Eventuali consegne a scadenze ripartite e/o anticipate dovranno essere richieste negli stessi termini e con le stesse modalità.

In ogni caso le deroghe ai termini di consegna non saranno ammesse se non espressamente approvate per scritto da Matrix e non modificheranno in alcun modo i termini e le modalità di pagamento originariamente stabiliti.

5.2 In caso di inosservanza dei termini di consegna, Matrix potrà, a scelta:

- provvedere direttamente ad acquistare altrove la merce mancante;
- addebitare al fornitore una penale pari al cinque per cento dell'importo della merce non consegnata per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;
- risolvere il contratto, qualora il ritardo sia superiore a quindici giorni dall'apposita diffida ad adempiere inviata da Matrix.

5.3 Il fornitore garantisce l'esatta consegna dei quantitativi di merce indicati negli ordini. Qualora, a seguito di controllo della merce consegnata, i quantitativi non risultassero conformi al pattuito, Matrix potrà, a scelta:

- chiedere che il fornitore provveda al ritiro dei quantitativi di merce eccedenti, con la facoltà di rispedirli direttamente a quest'ultimo e di addebitargli gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio; detta ipotesi potrà trovare applicazione anche in caso di consegne anticipate sui termini stabiliti;
- ottenere che il fornitore provveda ad inviare immediatamente i quantitativi di merce mancante;
- provvedere direttamente ad acquistare altrove la merce mancante, addebitandone il costo al fornitore.

Tutte le operazioni sopra elencate, conseguenti al mancato rispetto dei termini e dei quantitativi di consegna, avverranno a spese e rischio del fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto di Matrix al risarcimento dei danni subiti e degli ulteriori oneri sopportati.

5.4 La merce verrà consegnata presso lo stabilimento di Matrix o presso il destinatario finale da questa indicato. I rischi inerenti alla merce saranno a carico di Matrix esclusivamente a partire dal momento della consegna.

5.5 Salvo diverso accordo scritto, le spese di trasporto sono a carico del fornitore. I rischi del trasporto sono sempre a carico di quest'ultimo.

5.6 La consegna e l'eventuale pagamento della merce non possono essere in alcun caso considerati come accettazione della stessa e non esonerano né diminuiscono la responsabilità del fornitore circa l'esatto adempimento dei suoi obblighi.

6. Casi di forza maggiore.

6.1 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita da comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà determinato in relazione all'impedimento. La proroga verrà concessa a condizione che il fornitore abbia informato prontamente l'ufficio acquisti di Matrix dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori.



6.2 È esclusa qualsiasi responsabilità di Matrix in caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed incontrollabili che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno della merce ordinata.

7. Controllo della merce.

7.1 Matrix si riserva di compiere ispezioni e controlli alla consegna e procederà a contestare immediatamente al fornitore eventuali difformità riguardanti quantitativi, peso o dimensioni della merce fornita. Il fornitore potrà formulare motivate osservazioni in merito entro cinque giorni dal ricevimento di dette contestazioni. Qualora il fornitore non formuli osservazioni, i quantitativi, pesi o dimensioni comunicati da Matrix si intenderanno definitivamente accertati: in tale caso la fatturazione del fornitore ed ogni altra attività o documentazione inerenti all'ordine dovranno essere rapportati a quanto accertato da Matrix.

7.2 Matrix non è obbligata a controllare la qualità della merce fornita prima di utilizzarla per le proprie necessità. Il mancato controllo non esclude la responsabilità del fornitore in relazione a tutti i danni provocati dall'impiego di materiali difettosi, oltre a quanto specificato all'articolo seguente.

7.3 Nel caso in cui la merce debba essere realizzata in base a disegni, istruzioni e/o capitolati tecnici elaborati da Matrix, quest'ultima si riserva di seguire lo svolgimento dell'ordinazione. Pertanto il fornitore si impegna ad assicurare agli ispettori incaricati dei controlli libero accesso nelle proprie officine ed in quelle degli eventuali subfornitori in qualsiasi momento e senza preavviso, dalla data dell'ordinazione a quella della spedizione dei materiali. Matrix potrà rifiutare la merce qualora non rispondente in tutto e per tutto ai disegni, alle istruzioni ed alle prescrizioni dei capitolati tecnici di fornitura.

8. Garanzia per vizi e funzionamento.

8.1 Il fornitore garantisce che la merce fornita è esente da vizi, difetti di qualità ed è conforme al pattuito.

8.2 La merce consegnata dovrà essere accompagnata da bolla di consegna e da certificato di controllo o equivalente test riconosciuto a livello internazionale che ne specifichi le caratteristiche pattuite. Le forniture iniziali, in particolare se comprendenti campioni, dovranno essere accompagnate dalla relativa documentazione di controllo.

La denuncia di vizi e/o difetti potrà essere sempre fatta da Matrix entro dodici mesi dalla loro scoperta, anche se la merce fosse già messa in produzione. A seguito della denuncia di vizi e/o difetti o della non conformità della merce a quanto stabilito negli ordini di acquisto, Matrix potrà, a scelta:

- ottenere l'immediata sostituzione dei pezzi difettosi o dell'intero lotto di cui fanno parte quando risulti superata la percentuale di tolleranza convenuta;
- procedere al richiamo dei prodotti già venduti sul mercato per il ripristino in garanzia o sostituzione delle parti difettose del fornitore;
- chiedere che il fornitore provveda alla selezione dei pezzi difettosi o effettuare direttamente tale selezione qualora questi non vi abbia provveduto entro il termine richiesto da Matrix;
- recuperare i pezzi difettosi con lavorazioni supplementari nei casi di urgenza, qualora il fornitore non sia in grado di provvedere all'immediata sostituzione.

Tutte le operazioni sopra elencate avverranno a spese e rischio del fornitore, fatto salvo in ogni caso il diritto di Matrix alla risoluzione del contratto nonché al risarcimento dei danni subiti e degli ulteriori oneri sopportati.

8.3 Nel caso in cui Matrix fosse convenuta in giudizio o comunque coinvolta a qualsiasi titolo in controversie, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza di difetti, vizi o non funzionamento della merce fornita, il fornitore sarà obbligato a tenerla indenne da ogni pretesa di terzi ed a risarcirla di tutti i danni eventualmente subiti.

**9. Proprietà industriale. Obbligo di riservatezza.**

9.1 I disegni, gli stampati, i modelli ed i campioni consegnati al fornitore o commessi allo stesso per l'esecuzione dell'ordine sono di esclusiva proprietà di Matrix e dovranno essere restituiti in buono stato.

È vietata qualsiasi forma di utilizzo di detto materiale per finalità estranee al presente contratto e comunque senza il consenso scritto di Matrix. La violazione di detto divieto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto e l'obbligo per il fornitore di pagamento di una penale pari al venti per cento il valore complessivo degli ordini ricevuti, oltre all'obbligo di immediata restituzione di tutto il materiale. È fatta salva ogni ulteriore azione di Matrix a tutela dei propri diritti di proprietà industriale nelle competenti sedi civili e penali.

9.2 Il fornitore garantisce che la merce venduta non costituisce oggetto di proprietà industriale di terzi e si impegna in ogni caso a tenere indenne Matrix e/o i suoi aventi causa da qualunque pretesa di terzi derivante dalla violazione di tali diritti.

Il fornitore si obbliga a non diffondere in alcun modo l'esistenza ed il contenuto del presente contratto e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione del medesimo.

10. Cessione del contratto. Recesso.

10.1 È vietata qualsiasi forma di cessione del presente contratto, degli ordini ricevuti nel corso del medesimo e dei relativi crediti da parte del fornitore. Matrix si riserva fin da ora la facoltà di concludere con terzi tutti gli accordi ritenuti necessari od utili al fine di ottenere l'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del fornitore dal presente contratto.

10.2 Matrix si riserva il diritto di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di almeno quindici giorni, qualora intervengano circostanze tali (ivi compresi i mutamenti, a qualsiasi titolo, della titolarità del complesso aziendale in cui è prodotta la merce fornita) da far prevedere che il fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti.

11. Stampi/attrezzature.

Se non diversamente indicato o espressamente specificato nell'ordine, lo stampo/attrezzatura è da intendersi sempre di esclusiva proprietà di Matrix S.p.a. Ove consegnato in prestito d'uso all'eventuale fornitore, quest'ultimo dovrà utilizzarlo unicamente ed esclusivamente per la produzione dei codici/prodotti indicati nell'ordine formulato da Matrix S.p.a. Sono consentite eventuali deroghe a favore di altri clienti o impieghi soltanto previa espressa autorizzazione scritta da parte di Matrix S.p.a.

A seguito della richiesta di restituzione da parte di Matrix S.p.a., lo stampo/attrezzatura dovrà essere restituito entro quindici giorni in ineccepibili condizioni di funzionamento.

Eventuali anomalie o malfunzionamenti dello stampo/attrezzatura, ove non precedentemente segnalati dal fornitore a cui è stato consegnato, potranno generare, a scelta di Matrix S.p.a., addebiti per il danno cagionato ovvero richieste di ripristino nelle precedenti condizioni del bene.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dello stampo/attrezzatura è a carico del fornitore per tutto il periodo in cui lo stesso rimane presso quest'ultimo salvo condizioni differenti pattuite tra le parti e riportate sull'ordine d'acquisto.

Ogni cambio di allocazione o modifica delle condizioni di utilizzo dello stampo/attrezzatura sarà consentita solo se previamente concordata e autorizzata per iscritto da Matrix S.p.a.

La data di restituzione dello stampo/attrezzatura da parte del fornitore è da intendersi come tassativa, salvo diversi accordi scritti. Il mancato rispetto della medesima comporterà l'addebito al fornitore dei danni derivati a Matrix S.p.a. dal ritardo.

Matrix S.p.a. dovrà previamente autorizzare il fornitore ad apportare eventuali modifiche allo



stampo/attrezzatura, che in nessun modo potranno incidere sulla persistente proprietà di Matrix S.p.a. sul bene stesso.

12. Cessione di azienda o di ramo di azienda.

In caso di cessione totale o parziale della propria azienda, il fornitore dovrà informare il cessionario dell'esistenza dei contratti in essere con Matrix S.p.a., consegnando la documentazione contrattuale pertinente, ivi comprese le presenti condizioni generali di acquisto. Detta documentazione, in particolare, dovrà comprendere gli ordini di acquisto in esecuzione e le relative conferme, oltreché eventuali accordi integrativi intercorsi tra le parti per iscritto.

Il fornitore dovrà, inoltre, tempestivamente comunicare a Matrix S.p.a. l'intervenuta cessione al fine di consentire a quest'ultima la verifica dell'adempimento di quanto previsto dal precedente comma da parte del fornitore cedente. In caso di inadempimento a quanto previsto dai precedenti commi, Matrix S.p.a. potrà rivalersi, a sua insindacabile scelta, sul fornitore cedente o sul fornitore cessionario per i danni patiti in occasione dell'intervenuta cessione.

13. Legge applicabile. Giurisdizione e foro competente.

Il presente contratto sarà disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.

Ogni questione concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà sottoposta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Ivrea.

14. Lingua.

La traduzione in lingua inglese delle clausole sopra riportate ha meramente valore indicativo. Per ogni questione in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o allo scioglimento del presente contratto farà fede esclusivamente il testo in lingua italiana.

15. Tutela dei dati personali.

Le parti dichiarano di avere adempiuto ai reciproci obblighi di informazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e prestano il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità imposte da obblighi normativi nonché necessarie e/o utili ai fini dell'adempimento del presente contratto.

16. Modificazione di clausole.

Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali e quelle derogative od integrative delle medesime eventualmente contenute nel contratto potranno essere modificate soltanto per iscritto.

Data _____ Firma Fornitore



Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: art. 2.2 (conferma tacita degli ordini); art. 4.2 (sospensione dei pagamenti); art. 4.3 (divieto di sospensione delle forniture); art. 5.1 (termini per richiesta di modifiche); art. 5.2 (clausole penale e risolutiva); art. 5.3 (limitazione della responsabilità per rischi di Matrix); art. 5.4 (limitazione della responsabilità per rischi inerenti alla merce); art. 5.5 (limitazione della responsabilità per rischi di trasporto); art. 6.1 (limitazione alla facoltà di sollevare eccezioni); art. 6.2 (limitazioni della responsabilità di Matrix); art. 7.1 (termine per eccezioni); art. 8.2 (estensione e termini della garanzia; clausola risolutiva); art. 8.3 (obbligo di manleva); art. 9.1 (clausole risolutiva e penale); art. 9.2 (obbligo di manleva); art. 10.1 (divieto di cessione del contratto); art. 10.2 (diritto di recesso); art. 11 (stampi/attrezzature); art. 12 (cessione di azienda o di ramo di azienda); art. 13 (legge applicabile, giurisdizione e foro competente).

Data _____ Firma Fornitore